



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

COPIA

ORDINANZA N. 81 del 06-07-2022

Oggetto: DIVIETO DI DETENZIONE E DI CONSUMO, NONCHE' DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE SULLE AREE PUBBLICHE DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI MONSELICE.

IL SINDACO

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 8 D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da flusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, si possono disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- che il Decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018 convertito dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018 ha esteso l'ambito territoriale di applicabilità dell'ordinanza ad altre aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna, prevedendo anche la possibilità di disporre limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;
- che l'art. 50 c. 4 bis del del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che i provvedimenti adottati dal Sindaco concernenti la sicurezza urbana sono diretti a contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;
- che l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- che il Regolamento di Polizia Urbana e sulla convivenza civile del Comune di Monselice approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26/05/2020 disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni

comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. Nello specifico, gli articoli 5-7-25-26-33-37-38-39-40- 42- di tale Regolamento, prevedono disposizioni relative al contesto del presente provvedimento;

Considerato:

- che il grave problema del consumo di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso frantumati, che costituiscono grave pericolo per l'integrità fisica della popolazione, contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria;

- che le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere;

- che tale situazione provoca nei cittadini e nei turisti che transitano numerosi nelle vie e piazze di Monselice, un profondo senso di insicurezza e di timore per la propria incolumità e che comprometta la fruizione degli spazi pubblici;

Risultano altresì agli atti molteplici segnalazioni pervenute alla Polizia Locale con riferimento alle zone del centro storico identificate tra le vie: Piazza San Marco – Piazza Vittoria – Via Roma – Via C. Battisti – Piazza Mazzini – Piazza Ossicella – Via Zanellato – Via Cavallotti – Via Squero fino al supermercato – Via Dante – Via Argine Destro – Via XXVIII Aprile – Via Del Santuario – Via Santo Stefano – Via Carboni – Via San Luigi – Via Del Pellegrino – Via Tortorini – Vicolo Branchini – Via XI Febbraio – Via Tassello – via Cadorna – Via Santarello, in merito a problematiche lamentate dalla cittadinanza in relazione a continui disturbi dovuti all'assembramento degli avventori, agli schiamazzi, alle emissioni sonore ad alto volume ed ai comportamenti pregiudizievole per la tranquillità pubblica e privata, nonché per l'igiene, il decoro e la fruibilità degli spazi.

Che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della Legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Constatato che il Centro Storico di Monselice è sempre meta di molti giovani, che si riversano sulle vie e piazze della città, i quali talvolta, come purtroppo verificato da esperienze pregresse, fanno un uso sconsiderato di bevande alcoliche, creando una situazione di degrado della località, causata dagli schiamazzi e dalle urla e all'abbandono incontrollato di bottiglie sul suolo pubblico, nonché di disagio che contribuisce ad alimentare il senso di insicurezza dei cittadini e dei turisti presenti; Inoltre il fenomeno della "MOVIDA" evidenzia la necessità di interventi immediati anche con l'adozione di un provvedimento antialcol, idoneo a contrastare il suddetto fenomeno che si accentuerà nel periodo estivo.

Ritenuto pertanto, necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza e che la grave situazione sopra descritta, costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.

Vista la Legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dall'art. 8 del D.L. 14/2017 convertito nella Legge 48/2017;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.M. 5 agosto 2008;

Vista la Legge 447/95 (in particolare gli artt. 2 e 9);

Vista la legge 125/2001;

Visto l'art. 6 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117, convertito nella Legge 2 ottobre 2007 n. 160, come modificato dall'art. 54 della Legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visto il D. Lgs. n. 59/2010; Visto il D. Lgs. 114/98;

Visti il Regolamento di Polizia Urbana e sulla convivenza Civile del Comune di Monselice;

ORDINA

Dal 08 luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, per le motivazioni espresse in premessa, in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e in definitiva a tutela della loro salute, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino al 30 ottobre 2022, nell'ambito delle aree delimitate dalle seguenti vie: Piazza San Marco – Piazza Vittoria – Via Roma – Via Battisti – Piazza Mazzini – Piazza Ossicella – Via Zanellato – Via Squero – Via Dante – Via Argine Sinistro – Via XXVIII – Via Del Santuario – Via Santo Stefano – Via Carboni -Via San Luigi – Via Del Pellegrino – Via Tortorini – Vicolo Branchini – Via XI Febbraio- Via Tassello – via Cadorna – Via Santarello:

1. **tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere** l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche **dalle ore 20:00 alle ore 03:00**, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione **dalle ore 03:00 alle ore 06:00** disposto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 117/2007 convertito nella L. 160/2007;
2. tutti gli esercizi di vicinato devono sospendere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche **dalle ore 20:00 alle ore 24:00** fermo restando il divieto di vendita **dalle ore 24:00 alle ore 06:00** disposto dal comma 2-bis dell'art. 6 del D.L. 117/2007 convertito nella L. 160/2007;
3. tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche **dalle ore 21:00 alle ore 06:00**;
4. tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione devono rendere noto al pubblico il contenuto della presente Ordinanza mediante l'esposizione di appositi cartelli, visibili sia all'interno che all'esterno del locale, con l'indicazione dell'orario di cessazione dell'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche;
5. tutte le attività devono essere esercitate nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico sanitaria, e di sicurezza e prevenzione incendi;

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di **€ 300,00**.

Nei casi di reiterata inosservanza della presente Ordinanza per la medesima violazione specifica, il Questore potrà disporre la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il Corpo di Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Monselice ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 104/2010 oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio On line e sia altresì condotta opportuna e idonea campagna informativa a mezzo dei canali di comunicazioni dell'Ente.
2. per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
3. che sia trasmessa:
 - al Prefetto di Padova;
 - al Questore di Padova;
 - al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Abano Terme;
 - al Comandante della Stazione Carabinieri di Monselice;
 - al Comandante della Guardia di Finanza di Este;

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Comune di Comune di Monselice - Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Comando Polizia Locale – Responsabile del procedimento: Corradin Albino – Comandante Polizia Locale - mail: poliziamunicipale@comune.monselice.padova.it Tel. 042974760

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to Bedin Giorgia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
